



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 143/10

di iniziativa del Consigliere S. ESPOSITO recante:

"Integrazione al regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5)."

relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	09/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	09/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 143/X pag. 3
"Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5)"

Testo a confronto

Regolamento interno consiliare vigente e PPA n. 143/X pag. 8

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 17
"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"

Normativa comparata

Regolamento interno Cons. Reg. Abruzzo - artt. 115 - 116 pag. 24
D.C.R. n. 56/2 del 12 ottobre 2010

Regolamento interno C.R. Friuli Venezia Giulia - art. 124 pag. 27
Regolamento 6 ottobre 2005

Regolamento generale Regione Lombardia - artt. 102 - 104 pag. 29
Regolamento int. 9 giugno 2009, n. VIII/840

Regolamento interno Ass. Leg. Umbria - articolo 19 pag. 31
Deliberazione Ass. Leg. 8 maggio 2007, n. 141


Regolamento interno Cons. Reg. Veneto - artt. 124 - 125 pag. 32
Regolamento reg. 14 aprile 2015, n. 1

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 143/10^a

08.11.2016

V COMMISSIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 43818 del 08.11.2016

Classificazione 07.11

Proposta di provvedimento amministrativo
di iniziativa del Consigliere regionale Sinibaldo Esposito
recante:

**“Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27
maggio 2005 n. 5)”**

Reggio Calabria, 08-11-2016

Il Consigliere regionale
On.le Sinibaldo Esposito

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di provvedimento amministrativo intende adeguare il Regolamento interno consiliare alle disposizioni contenute nella recente legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30, recante “*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*”, con la quale si è provveduto a conformare la legislazione regionale in materia alle norme statali dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che a sua volta ha recepito le indicazioni contenute nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.

In particolare, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 della medesima legge, nel Regolamento interno vengono introdotti e disciplinati lo svolgimento della sessione regionale europea e l’adozione della legge europea da parte del Consiglio regionale.

Più specificamente, la proposta *de qua* con l’art. 1 inserisce nel Regolamento interno, subito dopo il Capo XV relativo alla sessione di bilancio, un nuovo Capo XV bis, dedicato alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione ed attuazione della normativa europea, a sua volta composto di tre articoli (111bis, 111ter e 111 quater), nei quali vengono regolate le modalità di esercizio delle funzioni consiliari sia con riguardo alla partecipazione del Consiglio alla fase ascendente della normativa UE ed alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, sia relativamente all’adozione della legge regionale europea.

Con l’art. 2, invece, al fine di coordinare le nuove disposizioni inserite con le altre contenute nel Regolamento interno, viene integrato l’art. 84 sul procedimento redigente, escludendo il ricorso a tale procedura per l’approvazione del disegno di legge europea ed aggiungendo, quindi, tale fattispecie a quelle già espressamente previste.

Proposta di provvedimento amministrativo
di iniziativa del Consigliere regionale Sinibaldo Esposito

*“Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005
n. 5)”*

Art. 1
(Introduzione del Capo XV bis)

1. Dopo il Capo XV del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“CAPO XV bis
Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all’attuazione della normativa europea

Art. 111 bis
(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Seconda Commissione, competente in materia di affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero.
2. I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l’esame delle parti di rispettiva competenza e l’eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla seconda Commissione. Quest’ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge.
3. Con le stesse modalità stabilite nei commi precedenti, la seconda Commissione provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l’eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge.
4. Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell’Assemblea, la seconda Commissione si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.
5. E’ altresì chiamata a pronunciarsi l’Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato – Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Unione europea.
6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII.

Art. 111 ter
(*Sessione regionale europea*)

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.
2. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:
 - a) il disegno di legge regionale europea;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;
 - d) il rapporto sugli affari europei.
3. Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l'esame generale, alla seconda Commissione, competente in materia di affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.
4. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla seconda Commissione. Entro i successivi quindici giorni, la seconda Commissione presenta al Consiglio una relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.
5. All'esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest'ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 111 quater
(*Esame del disegno di legge regionale europea*)

1. Una volta avvenuta l'assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 111 ter, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.
2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della seconda Commissione per riferire sull'esito dell'esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.
3. Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la seconda Commissione procede all'esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti pervenuti.

Per l'esame e l'approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge.

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il disegno di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

5. Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all'oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 84)

1. Al comma 1 dell'articolo 84 dopo le parole “dello Statuto” sono inserite le seguenti: “e per l'esame del disegno di legge regionale europea,”.

Reggio Calabria, 08-11-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Esposito'.

Regolamento interno del Consiglio regionale

D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5
(Stralcio)

Testo vigente <i>(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn. 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011, 125 del 1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015 e 63 del 10 novembre 2015)</i>	Testo modificato secondo la proposta di provvedimento amministrativo n. 143/X recante "Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5)"
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO XII <i>Dell'esame nelle Commissioni permanenti</i></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 84 <i>(Procedimento redigente)</i></p> <p>1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.</p> <p>2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO XII <i>Dell'esame nelle Commissioni permanenti</i></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 84 <i>(Procedimento redigente)</i></p> <p>1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto e per l'esame del disegno di legge regionale europea, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.</p> <p>2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare</p>

<p>per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO XV <i>Dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 107 <i>(Sessione di bilancio)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.</p> <p>2. Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 108 <i>(Assegnazione)</i></p> <p>1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 109 <i>(Esame e termini)</i></p>	<p>tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO XV <i>Dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 107 <i>(Sessione di bilancio)</i></p> <p><i>(Identico)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 108 <i>(Assegnazione)</i></p> <p><i>(Identico)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 109 <i>(Esame e termini)</i></p>
---	---

<p>1. Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall'assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.</p> <p>2. Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito</p> <p style="text-align: center;">Articolo 110 <i>(Inosservanza del termine da parte della Commissione)</i></p> <p>1. Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall'articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 111 <i>(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)</i></p> <p>1. Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell'ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.</p> <p>2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.</p> <p>3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria</p>	<p><i>(Identico)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 110 <i>(Inosservanza del termine da parte della Commissione)</i></p> <p><i>(Identico)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 111 <i>(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)</i></p> <p><i>(Identico)</i></p>
---	--

<p>sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO XV bis Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea</p> <p style="text-align: center;">Art. 111 bis <i>(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i></p> <p>1. I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Seconda Commissione, competente in materia di affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.</p> <p>2. I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza e l'eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla seconda Commissione. Quest'ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge.</p> <p>3. Con le stesse modalità stabilite nei commi precedenti, la seconda Commissione provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge.</p> <p>4. Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, la seconda Commissione</p>
--	---

si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.

5. E' altresì chiamata a pronunciarsi l'Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato – Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII.

Art. 111 ter

(Sessione regionale europea)

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:

- a) il disegno di legge regionale europea;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;
- d) il rapporto sugli affari europei.

3. Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l'esame generale, alla seconda Commissione, competente in materia di affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.

4. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla seconda Commissione. Entro i successivi quindici giorni, la seconda Commissione presenta al Consiglio una

relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.

5. All'esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest'ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 111 quater

(Esame del disegno di legge regionale europea)

1. Una volta avvenuta l'assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 111 ter, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.

2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della seconda Commissione per riferire sull'esito dell'esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.

3. Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la seconda Commissione procede all'esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata

<p style="text-align: center;">CAPO XVI <i>Delle nomine</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 112 <i>(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all'articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.</p> <p>2. Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella</p>	<p>dagli eventuali emendamenti pervenuti. Per l'esame e l'approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge.</p> <p>4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il disegno di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.</p> <p>5. Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all'oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.</p> <p style="text-align: center;">CAPO XVI <i>Delle nomine</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 112 <i>(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)</i></p> <p><i>(Identico)</i></p> <p><i>(...)</i></p>
--	---

votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all'ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.

4. Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l'ufficio dei rapporti con il cittadino.

(...)

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del

- programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11*(Misure urgenti)*

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12*(Impugnazione di atti dell'Unione europea)*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13*(Aiuti di Stato)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

Regione Abruzzo**Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

(...)

Sezione III**Della partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo****Note alla Sezione III:**

La rubrica è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Della sessione comunitaria".

Art. 115

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo - verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna, ogni anno, alla Commissione competente per le politiche europee e alle altre Commissioni, il programma di lavoro annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esamina il programma di lavoro annuale della Commissione UE e individua le proposte di atti europei in ordine ai quali proporre osservazioni.
3. Le proposte delle Commissioni sono inviate, entro il termine di cui al comma 2, alla Commissione competente per le politiche europee.
4. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3 e di quelle eventualmente trasmesse dalla Giunta regionale nonché della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo, approva una proposta di atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione dell'ordinamento europeo.
5. La proposta di cui al comma 4 è trasmessa, per l'approvazione, al Consiglio regionale.
6. La Commissione competente per le politiche europee esamina le osservazioni proposte da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale sulle singole proposte di atti europei, individuati nell'atto di indirizzo.
7. La Commissione competente per le politiche europee, dopo l'esame di cui al comma 6 e previo parere della Commissione competente per materia e del CAL, espressi nei termini e con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 117, adotta con risoluzione le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Presidente del Consiglio per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
8. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto del parere della Commissione competente per materia, si esprime con risoluzione sul rispetto da parte delle proposte degli atti europei dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, nel rispetto dei tempi indicati dagli atti stessi.
9. La risoluzione di cui al comma 8 è trasmessa alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
10. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le proposte di atti europei sono assegnate contestualmente in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia.

11. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le osservazioni alle proposte di atti europei sono presentate dai consiglieri e dalla Giunta regionale presso la Commissione competente per le politiche europee che le trasmette alle Commissioni competenti per materia.

Note all'art. 115:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 115 - Esame del disegno di legge comunitaria regionale. 1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia comunitaria e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari. 2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste. 3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente in materia comunitaria per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame. 4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente in materia comunitaria salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione. 5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente in materia comunitaria procede nell'esame generale del disegno di legge. 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente in materia comunitaria conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale predisponendo una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegati le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente in materia comunitaria non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale."

Art. 116

Esame del progetto di legge europea regionale - sessione europea

1. Il progetto di legge europea regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente per le politiche europee e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del progetto di legge europea regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.
3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del progetto di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente per le politiche europee per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente per le politiche europee salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente per le politiche europee procede all'esame generale del progetto di legge.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente per le politiche europee conclude l'esame del progetto di legge europea regionale e predisponde una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegati le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente per le politiche europee non conclude l'esame del progetto di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

Note all'art. 116:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 116 - Partecipazione alla

formazione e all'attuazione del diritto comunitario. 1. Ogni anno è assegnato alla Commissione competente in materia comunitaria e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario.

2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e lo invia alla Commissione competente in materia comunitaria per la relazione finale.

3. L'esame in Commissione competente in materia comunitaria si conclude con l'approvazione di una relazione che formula, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, le proprie osservazioni sui documenti di cui al comma 1; la relazione è inviata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

4. La Commissione competente in materia comunitaria approva le osservazioni su singoli progetti e atti comunitari, fra quelli inviati al Consiglio dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome proposte da ciascun consigliere, ovvero dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente per le politiche comunitarie, finalizzate alla partecipazione della Regione alla formazione della posizione italiana secondo le disposizioni della legge regionale. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati contestualmente in sede consultiva alle altre Commissioni che esprimono il loro parere per le materie di competenza nel termine di sette giorni dall'assegnazione.

5. La Commissione competente in materia comunitaria, tenuto conto dei pareri delle altre Commissioni, approva le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Consiglio per l'approvazione finale e per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA REGOLAMENTO INTERNO

(Testo coordinato Dicembre 2015)

(...)

Capo III Disegno di legge europea regionale⁽¹⁾

(1) Rubrica sostituita da art. 8, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

Art. 124

(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)⁽¹⁾

1. Il disegno di legge europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:
 - a) il termine entro cui le Commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;
 - b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;
 - c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.
3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a), ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge e della relazione di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame delle parti di competenza nei termini di cui al comma 2, lettera a), la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b), la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge europea regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge europea regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente, o ciascun consigliere, possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.

(1) Articolo sostituito da art. 9, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

Regione Lombardia

Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840

Regolamento generale del Consiglio regionale

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dal regolamento interno "Modifiche al Regolamento generale del Consiglio regionale", approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

(...)

CAPO X

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI⁶⁵

Art. 102

(Sessione europea del Consiglio regionale)⁶⁶

- 1.** I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.
- 2.** La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea, l'esame del progetto di legge europea regionale e l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea.⁶⁷
- 3.** All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 103

(Provvedimenti europei)⁶⁸

- 1.** Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge europea sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche europee e alle altre commissioni per l'espressione del parere di cui all'articolo 48.⁶⁹
- 2.** Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.⁷⁰
- 3.** Per l'esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 82.

Art. 104

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo europeo)⁷¹

- 1.** Alla commissione competente in materia di politiche europee sono assegnati i progetti e gli atti europei.⁷²
- 2.** I progetti e gli atti europei sono altresì assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto

conto degli stessi, può, anche su richiesta delle commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge.⁷³

2 bis. Le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al comma 2 possono essere trattate con le modalità di cui all'articolo 40.⁷⁴

3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge.⁷⁵

4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo europeo.⁷⁶

⁶⁵ La rubrica è stata sostituita dall'art. 37, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁶⁶ La rubrica è stata modificata dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁶⁷ Il comma è stato modificato dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁶⁸ La rubrica è stata modificata dall'art. 39, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁶⁹ Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷⁰ Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷¹ La rubrica è stata modificata dall'art. 40, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷² Il comma è stato sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷³ Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷⁴ Il comma è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷⁵ Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

⁷⁶ Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

Regione Umbria

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141

(B.U. 23 maggio 2007, n. 22, Suppl. ord. n. 1)

(Integrata con deliberazioni dell'Assemblea legislativa 14 luglio 2009, n. 315; 10 giugno 2010, n. 3; 11 dicembre 2012, n. 200 e 26 marzo 2015, n. 416)

(...)

CAPO II

Gli Organi dell'Assemblea legislativa

(...)

Art. 19

Legge regionale europea

1. Ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea. Il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna il disegno di legge regionale europea alla I Commissione permanente per l'esame generale ed alle altre Commissioni per l'esame delle materie di rispettiva competenza. Lo trasmette inoltre ai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ogni Commissione, con riguardo alle materie di propria competenza, esaminato il disegno di legge, trasmette il proprio parere alla I Commissione. Negli stessi termini, la I Commissione può anche attivare forme di consultazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, in relazione ad aspetti dell'attività europea regionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Qualora il parere non sia reso nei quindici giorni, stabiliti al comma 2, la I Commissione procede comunque all'esame del disegno di legge.
4. La I Commissione conclude l'esame del disegno di legge regionale europea entro i termini definiti nel calendario di cui al comma 5 e lo sottopone all'Assemblea legislativa con una relazione, corredata della documentazione relativa all'esame del disegno di legge effettuato dalle altre Commissioni consiliari.
5. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire che il disegno di legge sia esaminato dall'Assemblea legislativa entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale da parte dell'Assemblea legislativa.
6. Se l'esame del disegno di legge in Commissione non si conclude nei termini stabiliti, lo stesso è esaminato dall'Assemblea legislativa nel testo presentato dalla Giunta regionale. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14 delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416.

Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 (BUR n. 38/2015)**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

(...)

TITOLO V - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea**Art. 124****Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.**

1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla legge.

3. È chiamata a pronunciarsi l'Assemblea del Consiglio regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta commissione, da un decimo dei componenti dell'Assemblea o qualora la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà.

4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.

5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta all'Assemblea nei casi previsti nel comma 3.

6. L'Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora s'intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

7. I risultati della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta regionale.

8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei termini previsti dalla legge.

9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 125**Sessione europea e legge regionale europea**

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei.

3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono esaminati congiuntamente per le questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla Prima commissione.

4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura ordinaria è sempre adottata per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge regionale europea.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all'oggetto. Non si possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale, salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.

7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei, l'Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.